

dossier

21 giugno 2022

Ministero dell'istruzione -
riparto dei contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (cap. 1261)

A.G. n. 396



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 558



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - st_cultura@camera.it -  [@CD_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Atti del Governo n. 396

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Introduzione.....	5
Presupposti normativi.....	5
Il contenuto	9

Introduzione

Lo schema di decreto in esame reca il riparto dello stanziamento, pari a 1.006.160 euro, iscritto nel **capitolo 1261** dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 396).

L'Atto è stato trasmesso dal Ministro dell'istruzione per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n.549 del 1995 e dell'articolo 32, comma 2, della legge n.448 del 2001.

La **Commissione 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la Commissione VII (Cultura) della Camera dei deputati** sono chiamate ad esprimere i rispettivi **pareri entro il 4 luglio**, cioè entro 20 giorni dall'assegnazione, intervenuta il 14 giugno.

Allo schema è allegata una **relazione** illustrativa del medesimo atto, sottoscritta dal Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale dell'istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Non risultano, invece, allegati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai medesimi soggetti che, in base alla L. 549/1995 (v. *infra*), devono essere trasmessi alle Camere.

Al riguardo, la richiamata relazione ministeriale precisa che è **stato effettuato un riscontro "sulla efficienza, efficacia e rispondenza alle finalità della legge dell'impiego delle risorse"** da parte degli enti beneficiari. Dà peraltro conto dell'avvenuta trasmissione dei bilanci consuntivi relativi all'esercizio finanziario e di una relazione dettagliata riguardante le attività poste in essere nel corso dell'anno, nonché dell'effettuazione delle verifiche della documentazione contabile da parte degli organi di revisione cui spetta la verifica della rispondenza dell'impiego delle somme stanziare agli obiettivi della legge.

A seguire, prima di entrare nel merito del contenuto dell'atto, si richiamano i presupposti normativi sulla base dei quali è disciplinata l'erogazione dei richiamati contributi.

Presupposti normativi

Sono due gli strumenti normativi di riferimento per l'esame dell'atto in titolo:

1. [L. 549/1995](#), art.1, commi 40 e seguenti

L'art. 1, comma 40, disciplina i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione a **enti, istituti, fondazioni e associazioni dei contributi dello Stato** per il loro funzionamento.

Nello specifico il **comma 40** stabilisce che i predetti contributi, previsti dagli atti normativi elencati nella tabella A allegata alla L.549/1995, sono iscritti in **un unico capitolo** nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia (allora del tesoro), previo **parere delle Commissioni parlamentari competenti**, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

Per quanto concerne, in particolare, il Ministero dell'istruzione (allora della pubblica istruzione), la Tabella A contempla specifici contributi che sono riportati nella tabella che segue.

Nella prima colonna è indicato l'atto normativo di riferimento, nella seconda la denominazione del contributo/finanziamento e nella terza l'importo riferito all'anno 1996.

(importi in milioni di lire)

Atto normativo	Denominazione	Prev. 1996
L. 470/1968 L. 105/1984	Contributi dovuti per legge ad enti ed istituti (Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo) (Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci)	2.992
DPR 419/1974	Contributi agli istituti regionali di ricerca e sperimentazione	14.390
DPR 668/1977	Finanziamento a favore dell'Ente per le scuole materne della Sardegna	20.900
R.D. 2031/1937 L. 97/1968	Contributi ad enti e istituti per l'incremento e l'insegnamento delle arti e della musica	28,5
R.D. 1297/1928	Sussidi e contributi agli Istituti non statali per ciechi	237

I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale, nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi (art. 1, comma 41, i).

Gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42).

Infine, la dotazione dei capitoli, secondo quanto previsto dal comma 43, è quantificata annualmente in apposito allegato alla legge di bilancio¹.

2. [L. 448/2001](#) (legge finanziaria per il 2002), art.32

A seguito dell'approvazione di varie disposizioni legislative recanti contributi a specifici enti, il Legislatore ha ritenuto di procedere ad un ulteriore accorpamento degli stanziamenti di ciascun Ministero. In particolare, l'**art. 32, comma 2**, della [L. 448/2001](#) dispone l'unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1, in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero.

Il **riparto** dei predetti contributi è effettuato annualmente, **entro il 31 gennaio**, da ciascun Ministro, con proprio **decreto**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo **parere** delle **Commissioni parlamentari** competenti.

Ai sensi del successivo **comma 3**, la dotazione delle UPB è quantificata annualmente in apposita tabella allegata alla legge finanziaria, strumento come noto non più esistente, in quanto dapprima sostituito dalla legge di stabilità e poi confluito nella legge di bilancio. In proposito, a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009, come modificata dalla L. 163/2016), gli stanziamenti sono ora determinati direttamente dalla II sezione della legge di bilancio.

Per quanto concerne, nello specifico, l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR, la richiamata tabella 1 (di cui si riporta un estratto a seguire) contempla la denominazione dei contributi (nella seconda colonna), le relative fonti normative (prima colonna) e i finanziamenti nel triennio immediatamente successivo (terzo colonna):

(importi in migliaia di euro)

Atto normativo	Denominazione	2002	2003	2004
L. 549/1995, art. 1, co. 43	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi	9.229	9.229	9.229
L. 97/1968, art. 1	Contributo al museo internazionale delle ceramiche di Faenza	5	5	5
R.D. 1592/1933, art. 2	Assegnazione per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche	12.787	12.787	12.787

¹ Il riferimento contenuto al citato comma della legge n.549/1995 è invero ad apposita tabella allegata alla legge finanziaria (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468). Tuttavia, come noto, con il venir meno dello strumento della legge finanziaria, inizialmente sostituito dalla legge di stabilità e infine ricompreso nella legge di bilancio, a norma dell'art. 21, comma 2, L. 243/ 2012 i richiami alla legge finanziaria (e quelli alla legge di stabilità), ovunque ricorrano, devono intendersi riferiti alla legge di bilancio.

Rispetto agli enti richiamati nelle tabelle allegate alla legge n.549/1995 e alla legge n.448 del 2001 - come si dirà più approfonditamente del successivo paragrafo dedicato al contenuto dell'atto - quelli che hanno ad oggi mantenuto il diritto a ricevere contributi sono i seguenti: 1) La Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (di Milano); 2) L'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA) (Roma); 3) L'Opera nazionale Montessori (ONM) (Roma); 4) il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza (MIC); 5) Le istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (Firenze).

Non sono, invece, più beneficiari:

- **gli Enti per l'incremento e l'insegnamento delle arti e della musica**, in quanto il R.D. 2031/1937 è stato abrogato dall'art. 24 del [D.L. 112/2008](#) (L. 33/2008) (peraltro, beneficiari dei contributi fino al 2013);
- **l'Ente per le scuole materne della Sardegna**, soppresso dal 1° giugno 1998 con L. 353/1998; gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRE), soppressi contestualmente all'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), alla quale erano stati assegnati i relativi contributi. La loro soppressione è stata confermata dall'art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), che ha soppresso l'ANSAS e ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- **le Associazioni professionali per discipline**, che sono state inserite, fino al 2014, tra i beneficiari. Al riguardo, la premessa del decreto di riparto per l'anno 2015 (D.I. 30 marzo 2016, n. 234) evidenziava che non era stato possibile individuare le Associazioni professionali per discipline che avessero effettivamente svolto attività di collaborazione diretta con il MIUR e che pertanto si era ritenuto di non assegnare alcun contributo alle stesse e di ripartire la somma a favore degli altri enti. La relazione illustrativa dello schema di riparto per l'anno 2016 (A.G. n. 359) rilevava che, considerata l'esigua disponibilità dello stanziamento, l'assegnazione a tali Associazioni avrebbe comportato "una ulteriore diminuzione delle somme da erogare agli Enti per legge". Nulla si precisava nella relazione illustrativa o nella premessa degli schemi di riparto per gli anni seguenti.

Il contenuto

Lo schema di decreto in esame reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2022 sul **cap. 1261**, pari a **1.006.160 euro**, fra i soggetti (elencati nella richiamata tabella A allegata alla L. 549/1995 e nella menzionata tabella 1 della L. 448/2001) che, a tutt'oggi, mantengono il diritto ad accedere - ai sensi della normativa vigente - ai contributi in esame. A seguire sono indicati gli enti beneficiari con i relativi importi definiti del presente atto.

La relazione ministeriale con cui lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere precisa che:

- l'entità degli importi spettanti a beneficiari è minore rispetto a quanto previsto ai sensi delle disposizioni di legge con cui era stato a suo tempo istituito il contributo statale, poiché negli anni si è ridotto lo stanziamento complessivo del capitolo;
- che tali riduzioni sono state operate in modo proporzionale al minore stanziamento complessivo "secondo criteri di equità e trasparenza";
- che l'importo complessivo oggetto del presente riparto è il medesimo dello scorso anno;
- quanto ai criteri di riparto delle somme tra i beneficiari per il 2022, si è mantenuta la stessa ripartizione del 2021 (che a sua volta era pari a quello del 2020), in considerazione dell'invarianza dello stanziamento complessivo e in mancanza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari sul riparto 2021.

Al riguardo, in sede di esame del precedente atto di riparto per il 2021 (AG n.256), si segnala che la [Commissione VII della Camera, il 19 maggio 2021](#), hanno espresso un parere favorevole (senza alcun rilievo). La [Commissione 7^a del Senato, il 12 maggio 2021](#), ha espresso a sua volta un parere favorevole, invitando l'Esecutivo "a trasmettere, unitamente allo schema annuale di riparto, copia dei rendiconti annuali degli enti, come prescritto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, e ogni altro elemento utile per valutare l'utilizzo delle risorse assegnate".

Al riguardo non risultano pervenute le integrazioni documentali richieste dalla 7^a Commissione del Senato.

1) La Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" (Milano)

- **proposta di contributo: 822.460 euro**

La legge [n. 332 del 1958](#)² istituisce (all'art.1) l'ente di diritto pubblico denominato "Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci" (in sostituzione della fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica), con il fine "di favorire la diffusione della cultura scientifica e la formazione della coscienza tecnica nel Paese, provvedendo a documentare gli inizi, gli sviluppi, il progresso della scienza e della tecnica" (art.2, comma 1). L'ente, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'allora pubblica istruzione, è destinatario di un "contributo dello Stato in misura da determinarsi di anno in anno con decreto" del medesimo Ministro. La legge n.354 del 1976 destina all'ente un contributo, pari a 120 milioni di lire, successivamente incrementato a 700 milioni di lire ai sensi della legge n.20 del 1980 e, infine, a 2.700 milioni di lire dalla [legge n. 105 del 1984](#)³.

Successivamente, ai sensi del [d.lgs. 258/1999](#) art.4, il Museo (con decorrenza dal 1° gennaio 2000) è trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci", con personalità giuridica di diritto privato.

Tra le finalità della Fondazione l'art.4, comma 5, individua in particolare: a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future; b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale. La struttura, l'organizzazione e l'attività sono disciplinate nello [statuto](#), approvato con decreto interministeriale 21 aprile 2000 e successivamente modificato.

Si ricorda che la Fondazione risulta inclusa anche nello schema di decreto ministeriale recante la **tabella delle istituzioni culturali** da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il **triennio 2021-2023 ai sensi**

² Recante "Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il museo nazionale di scienza e tecnica 'Leonardo da Vinci' in Milano".

³ Recante "Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica 'Leonardo da Vinci' di Milano".

della L. 534/1996 ([Atto del Governo n. 251](#)), su cui le Commissioni 7^a del Senato e VII della Camera⁴ si sono recentemente espresse. Il contributo annuale ivi recato è pari a 255.000 euro, pertanto decuplicato rispetto al contributo annuale recato nella tabella triennale 2018-2020 (allora pari a 25.000 euro, si veda il [D.M. 23 marzo 2018, n. 161](#)).

La medesima Fondazione risulta da ultimo **beneficiaria di un contributo, pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi della legge n.234 del 2021** (legge di bilancio per il 2021).

L'articolo 1, comma 302 ha infatti autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni, fra l'altro, alla predetta Fondazione. Contestualmente al Ministero dell'università e della ricerca viene affidata l'attività di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività. La finalità esplicita di tale disposizione è quella di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Contestualmente al menzionato contributo, A decorrere dall'anno 2022 alla Fondazione (così come agli altri due enti beneficiari⁵) è precluso il contributo per la diffusione scientifica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n.113 del 1991.

2) L'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA) (Roma).

▪ proposta di contributo: 45.706 euro

L'allora Comitato nazionale per la lotta all'analfabetismo si è costituito il 2 dicembre 1947 ed è diventato ente morale con D.P.R. 11 febbraio 1952, n. 181. In virtù del suo [statuto](#), attualmente, l'UNLA è un'associazione riconosciuta che svolge, senza scopo di lucro, "servizi ed attività di interesse pubblico, finalizzati all'orientamento, istruzione e formazione dei cittadini ed in particolare dei soggetti con bassi livelli di istruzione, allo scopo di favorire processi di inclusione e di occupabilità per quanti aspirano ad elevare i propri livelli di conoscenze e di formazione, nelle varie fasi della vita, di incentivare la cittadinanza attiva, la partecipazione alla crescita del Paese e dell'unione Europea, in un clima di integrazione, di tolleranza e di democrazia" (art.3).

⁴ La Commissione 7^a del Senato ha approvato un [parere favorevole con osservazioni](#) il 4 maggio 2021; la Commissione VII della Camera ha approvato un [parere favorevole con condizione e osservazione](#) il 22 aprile 2021.

⁵ Si tratta della Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli e del Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze.

Il contributo statale recato nel presente schema di decreto ministeriale è riconosciuto all'Unione ai sensi della [L. 470/1968](#).

Con tale atto era stato disposto un finanziamento annuo, a carico dello Stato, pari a 150 milioni di lire a decorrere dall'esercizio finanziario 1968.

3) L'Opera nazionale Montessori (ONM) (Roma)

- **proposta di contributo: 91.412 euro**

L'Opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con R.D. 8 agosto 1924, n. 1534, è dotata di personalità giuridica e si configura quale organizzazione nazionale di ricerca e sperimentazione, di formazione e aggiornamento, di assistenza e consulenza, di promozione e diffusione con riferimento ai principi ideali, scientifici e metodologici montessoriani. Il suo [statuto](#) è stato approvato con [D.P.R. 25 novembre 1983, n. 1006](#).

Il contributo statale è riconosciuto all'ONM dalla [L. 66/1983](#).

Tale disposizione, all'art.1, dispone in favore dell'ONM un contributo annuo (di lire 300 milioni di lire) a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 e, contestualmente, sottopone la stessa alla vigilanza del Ministro dell'istruzione (allora della pubblica istruzione), al quale trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

4) Le istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (Firenze).

- **proposta di contributo: 43.632 euro**

La Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, costituita nel 1921, è stata eretta in ente morale con R.D. 23 gennaio 1930, n. 119.

La Federazione, ai sensi dell'art.2 dello [statuto](#), "opera senza fine di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale", con l'obiettivo di: coordinare le iniziative delle istituzioni federate; realizzare sussidi ed ausili per persone con disabilità visiva; costituire centri di ricerca pedagogica ed educativa, per realizzare studi, progetti ed altre iniziative in materia di disabilità visiva; promuovere studi e ricerche per migliorare la qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità visiva in tutte le fasi della vita.

La fonte normativa sulla base della quale è erogato il contributo statale recato nel presente schema di decreto ministeriale è la [L. 284/1997](#), che destina "alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione

visiva", a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di 6.000 milioni di lire.

Si ricorda che il [D.M. 2 gennaio 1997, n. 1](#) disciplina l'erogazione dei sussidi e contributi per le istituzioni scolastiche non statali per ciechi e sordomuti e per la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi.

Nello specifico, il DM individua le tipologie di spese per le quali è prevista l'erogazione di contributi e sussidi. Si tratta, per le istituzioni non statali per ciechi e sordomuti, di: materiale didattico; visite a musei, biblioteche, centri, industrie, ecc.; gite scolastiche a scopo culturale-ricreativo, di durata giornaliera; manutenzione e rinnovamento di strutture ed attrezzature della scuola elementare annessa. Sono escluse le spese che riguardano il personale che realizza le attività metodologico-didattiche.

Per quanto concerne la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro-ciechi, le spese ammesse al sussidio sono: tutte le spese riconducibili alla produzione e alla distribuzione gratuita del materiale tiflogico; le spese riferite allo studio ed alla ricerca tecnologica relative al suddetto materiale tiflogico.

Il D.M. indica, inoltre, la procedura per l'erogazione dei contributi e dispone che la misura degli stessi sia determinata in relazione all'entità delle somme spese e, per le istituzioni scolastiche, del numero di alunni frequentanti la scuola elementare annessa.

Le istanze devono essere inoltrate al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno finanziario, con l'elenco delle spese ammesse sostenute dal 1° settembre dell'anno precedente e con un preventivo di quelle che si intende effettuare entro il 31 agosto. Entro il 30 settembre deve essere inoltrata tutta la documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che, per le stesse spese, non sono state erogate somme da parte della regione, della provincia, del comune o di altri enti pubblici e privati.

Nella relazione tecnica di accompagnamento dello schema di decreto in esame si precisa che a beneficiare della quota delle risorse in esame sono:

- i) la Federazione nazionale pro-ciechi, cui è destinato il 50% della somma disponibile, considerata la complessità della struttura e l'elevato numero di alunni disabili iscritti,

nonché i seguenti enti che hanno presentato domanda, ossia:

- ii) la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori - ente gestore dell'Istituto Filippo Smaldone di Roma;
- iii) l'Istituto Figlie della Provvidenza - Modena.

5) il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza (MIC) (Faenza)


- **proposta di contributo: 2.950 euro**

Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza è stato fondato nel settembre del 1908. Dal 1° luglio 2002 la gestione del Museo è affidata alla Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Ai sensi dell'art.2 dello [statuto](#), la Fondazione ha come finalità, fra le altre, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica, nonché la gestione in concessione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

Il contributo statale recato nel presente schema di decreto ministeriale è riconosciuto al Museo ai sensi della L. 97/1968, con cui sono stati stanziati "10 milioni di lire a partire dal 1968 da iscriversi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione".

Si ricorda che la Fondazione MIC Museo internazionale delle ceramiche di Faenza risulta inclusa anche nello schema di decreto ministeriale recante la **tabella delle istituzioni culturali** da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il **triennio 2021-2023 ai sensi della L. 534/1996 (Atto del Governo n. 251)**. Il contributo annuale ivi recato è pari a 157.000 euro, pertanto triplicato rispetto al contributo annuale recato nella **tabella triennale 2018-2020** (che dispone un contributo annuale di 50.000 euro, si veda il [D.M. 23 marzo 2018, n. 161](#)).

Nel grafico sottostante si riporta la ripartizione delle risorse fra gli enti beneficiari.



Raffronto con i contributi erogati nella XVIII Legislatura

Lo stanziamento per il 2022 recato nel capitolo 1261, come detto pari a 1.006.160 euro, è il **medesimo stanziato dal 2019**. In tale ultimo anno si era invece registrato un leggero incremento, pari all'1,62 per cento, rispetto allo stanziamento disponibile per il 2018, pari a 990.152 euro.

Gli stanziamenti destinati ai richiamati beneficiari si sono dunque mantenuti costanti nell'ultimo quadriennio. Rispetto al 2018, gli enti hanno beneficiato, ciascuno, di un incremento proporzionale al maggior stanziamento recato nel capitolo 1261.